

media LAWS

Rivista di diritto dei media
2/2022 settembre



**DIRETTORE RESPONSABILE
EDITOR-IN-CHIEF**

Oreste Pollicino (Università Bocconi)

**DIRETTORI
EDITORS**

Giulio Enea Vigevani (Università di Milano - Bicocca)
Carlo Melzi d'Eril (Avvocato in Milano)
Marina Castellaneta (Università di Bari)
Marco Bassini (Università della Tuscia)

**VICEDIRETTORI
VICE-EDITORS**

Marco Cuniberti (Università di Milano)
Giovanni Maria Riccio (Università di Salerno)
Marco Orofino (Università di Milano)
Ernesto Apa (Avvocato in Roma)

**REDAZIONE
EDITORIAL BOARD**

Marco Bassini (*coordinatore*) (Università Bocconi)
Maria Chiara Meneghetti (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)
Flavia Bavetta (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)
Ludovico Bossi, Niccolò Iurilli, Elena Mandarà

**SEDE
CONTACTS**

ACCMS Studio Legale
Via Podgora 13 – 20122 Milano

Università Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici
Via Roentgen 1 - 20136 Milano

e-mail: submissions@medialaws.eu

COMITATO SCIENTIFICO- STEERING COMMITTEE

Shulamit Almog (*University of Haifa*), Fabio Basile (*Università di Milano*), Mirzia Bianca (*La Sapienza – Università di Roma*), Elda Brogi (*European University Institute*), Giuseppe Busia (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), Licia Califano (*Università di Urbino, già Garante per la protezione dei dati personali*), Angelo Marcello Cardani (*Università Bocconi, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Marta Cartabia (*Università Bocconi, Presidente emerito della Corte costituzionale*), Massimo Ceresa-Gastaldo (*Università Bocconi*), Pasquale Costanzo (*Università di Genova*), Marilisa D'Amico (*Università di Milano*), Filippo Donati (*Consiglio Superiore della Magistratura*), Mario Esposito (*Università del Salento*), Giusella Finocchiaro (*Università di Bologna*), Tommaso Edoardo Frosini (*Università Suor Orsola Benincasa*), Maurizio Fumo (*Suprema Corte di Cassazione*), Alberto Maria Gambino (*Università Europea – Roma*), Michale Geist (*University of Ottawa*), Glauco Giostra (*La Sapienza – Università di Roma*), Enrico Grosso (*Università di Torino*), Uta Kohl (*University of Southampton*), Krystyna Kowalik-Bańczyk (*Tribunale dell'Unione europea*), Simone Lonati (*Università Bocconi*), Fiona Macmillan (*University of London*), Vittorio Manes (*Università di Bologna*), Michela Manetti (*Università di Siena*), Christopher Mardsen (*University of Sussex*), Manuel D. Masseno (*Instituto Politécnico de Beja*), Roberto Mastroianni (*Tribunale UE*), Luigi Montuori (*Garante per la protezione dei dati personali*), Antonio Nicita (*LUMSA, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Monica Palmirani (*Università di Bologna*), Miquel Pequera (*Universitat Oberta de Catalunya*), Vincenzo Pezzella (*Suprema Corte di Cassazione*), Laura Pineschi (*Università di Parma*), Giovanni Pitruzzella (*Corte di giustizia UE*), Francesco Pizzetti (*Università di Torino*), Andrea Pugiotto (*Università di Ferrara*), Margherita Ramajoli (*Università di Milano*), Gianpaolo Maria Ruotolo (*Università di Foggia*), Sergio Seminara (*Università di Pavia*), Salvatore Sica (*Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa*), Pietro Sirena (*Università Bocconi*), Francesco Viganò (*Corte costituzionale*), Luciano Violante (*Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine*), Lorenza Violini (*Università di Milano*), Roberto Zaccaria (*Università di Firenze*), Nicolò Zanon (*Corte costituzionale*), Vincenzo Zeno-Zencovich (*Università di Roma Tre*)

COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE - ADVISORY BOARD

Maria Romana Allegri, Giulio Allevato, Benedetta Barbisan, Marco Bellezza, Daniela Bifulco, Elena Bindi, Carlo Blengino, Monica Bonini, Manfredi Bontempelli, Fernando Bruno, Daniele Butturini, Irene Calboli, Simone Calzolaio, Quirino Camerlengo, Gianluca Campus, Nicola Canzian, Marina Caporale, Andrea Cardone, Corrado Caruso, Stefano Catalano, Adolfo Ceretti, Francesco Clementi, Roberto Cornelli, Giovanna Corrias Lucente, Filippo Danovi, Monica Delsignore, Giovanni De Gregorio, Giovanna De Minico, Gabriele Della Morte, Marius Dragomir, Fernanda Faini, Fabio Ferrari, Roberto Flor, Federico Furlan, Giovanni Battista Gallus, Marco Gambaro, Gianluca Gardini, Ottavio Grandinetti, Antonino Gullo, Erik Longo, Valerio Lubello, Federico Lubian, Nicola Lupo, Paola Marsocci, Claudio Martinelli, Alberto Mattiacci, Alessandro Melchionda, Massimiliano Mezzanotte, Francesco Paolo Micozzi, Donatella Morana, Piergiuseppe Otranto, Omar Makimov Pallotta, Anna Papa, Paolo Passaglia, Irene Pellizzone, Sabrina Peron, Bilyana Petkova, Davide Petrini, Marina Pietrangelo, Federico Gustavo Pizzetti, Augusto Preta, Giorgio Resta, Francesca Rosa, Andrej Savin, Salvatore Scuto, Monica Alessia Senior, Stefania Stefanelli, Giulia Tiberi, Bruno Tonoletti, Emilio Tosi, Lara Trucco, Luca Vanoni, Gianluca Varraso, Silvia Vimercati, Thomas Wischmeyer, Paolo Zicchittu

MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell'informazione italiano, comparato ed europeo.

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d'Eril e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.

I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).

Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando la fonte e, laddove necessario a seconda dell'uso, conservando il logo e il formato grafico originale.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di *double-blind peer review* affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.

MediaLaws - Rivista di diritto dei media

Regolamento per la pubblicazione dei contributi

1. “MediaLaws – Rivista di diritto dei media” è una rivista telematica e ad accesso aperto che pubblica con cadenza quadrimestrale contributi attinenti al diritto dell’informazione.
2. Gli organi della rivista sono il Comitato di direzione, il Comitato scientifico e il Comitato degli esperti per la valutazione. L’elenco dei componenti del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della rivista è pubblicato sul sito della stessa (rivista.medialaws.eu). Il Comitato degli esperti per la valutazione è sottoposto ad aggiornamento una volta l’anno.
3. La rivista si compone delle seguenti sezioni: ”Saggi”, “Note a sentenza” (suddivisa in “Sezione Europa”, “Sezione Italia” e “Sezione comparata”), “Cronache e commenti” e “Recensioni e riletture”. I singoli numeri potranno altresì ospitare, in via d’eccezione, contributi afferenti a sezioni diverse.
4. La sezione “Saggi” ospita contributi che trattano in maniera estesa e approfondita un tema di ricerca, con taglio critico e supporto bibliografico.
5. La sezione “Note a sentenza” ospita commenti alle novità giurisprudenziali provenienti dalle corti italiane, europee e straniere.
6. La sezione “Cronache e commenti” ospita commenti a questioni e novità giuridiche di attualità nella dimensione nazionale, europea e comparata.
7. La sezione “Recensioni e riletture” ospita commenti di opere rispettivamente di recente o più risalente pubblicazione.
8. La richiesta di pubblicazione di un contributo è inviata all’indirizzo di posta elettronica submissions@medialaws.eu, corredata dei dati, della qualifica e dei recapiti dell’autore, nonché della dichiarazione che il contributo sia esclusiva opera dell’autore e, nel caso in cui lo scritto sia già destinato a pubblicazione, l’indicazione della sede editoriale.
9. La direzione effettua un esame preliminare del contributo, verificando l’attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.
10. In caso di esito positivo, la direzione procede ad assegnare il contributo alla sezione opportuna.
11. I saggi sono inviati alla valutazione, secondo il metodo del doppio cieco, di revisori scelti dall’elenco degli esperti per la valutazione della rivista secondo il criterio della competenza, della conoscenza linguistica e della rotazione. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore. La direzione garantisce l’anonimato della valutazione.
12. La direzione comunica all’autore l’esito della valutazione.
Se entrambe sono positive, il contributo è pubblicato.
Se sono positive ma suggeriscono modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. La direzione si riserva la facoltà di sottoporre il contributo così come modificato a nuova valutazione, anche interna agli organi della rivista. Se solo una valutazione è positiva, con o senza modifiche, la direzione si riserva la facoltà di trasmettere il contributo a un terzo valutatore. Se entrambe le valutazioni sono negative, il contributo non viene pubblicato.
13. Per pubblicare il contributo, l’Autore deve inviare una versione definitiva corretta secondo le regole editoriali della rivista pubblicate sul sito della stessa, un abstract in lingua italiana e inglese e un elenco di cinque parole chiave. Il mancato rispetto dei criteri editoriali costituisce motivo di rigetto della proposta.
14. Le valutazioni vengono archiviate dalla direzione della rivista per almeno tre anni.
15. A discrezione della direzione, i saggi di autori di particolare autorevolezza o richiesti dalla direzione possono essere pubblicati senza essere sottoposti alla procedura di referaggio a doppio cieco ovvero essere sottoposti a mero referaggio anonimo, previa segnalazione in nota.

Saggi

- 11 **Data protection[ism]**
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 **Unione europea, libertà e pluralismo dei mezzi di informazione nella proposta di Media Freedom Act**
Filippo Donati
- 31 **Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**
Andrea Buratti
- 49 **Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)**
Alberto Randazzo
- 81 **Dimenticare, rievocare, rappresentare: dove conduce la via dell'oblio**
Maria Romana Allegri
- 124 **From the “right to delisting” to the “right to relisting”**
Federica Giovanella
- 145 **Considerazioni sul divieto di pubblicità occulta nell'*influencer marketing***
Angela Mendola
- 166 ***Peer – to – peer lending*: Tra disintermediazione e nuova intermediazione finanziaria**
Cristina Evangelia Papadimitriu
- 180 **Consenso informato e impiego delle tecnologie. Implicazioni per il diritto pubblico e (auspicabile) ibridazione delle pratiche di cura**
Caterina Di Costanzo
- 196 **La proposta di regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale: verso una “discutibile” tutela individuale di tipo *consumer-centric* nella società dominata dal “pensiero artificiale”**
Daniela Messina

- 232 **Verso l'European Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all'indipendenza dei media da una prospettiva *de iure condendo***
Ylenia Maria Citino

Note a sentenza

- 253 **La meta-informazione privilegiata: il giornale di domani e gli abusi di mercato**
Marco Ventoruzzo
- 261 **Diritto all'immagine e alla riservatezza dell'ex calciatore**
Andrea Fedi
- 270 **The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

Cronache

- 286 **La tutela del pluralismo nel nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi**
Ottavio Grandinetti
- 295 **The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**
Cesare Pinelli
- 302 ***Predictive policing*: dal disincanto all'urgenza di un ripensamento**
Simone Lonati

317 *Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?*

Matteo Monti

322 *Intelligenza Artificiale e dati di qualità: la tecnologia come valido alleato*

Maria Grazia Peluso

338 *Google Analytics e GDPR. Possibili soluzioni di un equilibrio instabile*

Valerio Lubello

349 *Free flow of information - Il contrasto alla disinformazione in tempi di guerra*

Liliana Ciliberti

Recensioni

408 *Recensione di Jacopo Ciani Sciolla, "Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune"*

Ludovica Paseri

Essays

- 11 Data protection[ism]**
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 European Union, media freedom and pluralism in the Media Freedom Act proposal**
Filippo Donati
- 31 Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**
Andrea Buratti
- 49 E-voting and constitutional law**
Alberto Randazzo
- 81 Forgetting, recalling, representing: where the way of oblivion leads**
Maria Romana Allegri
- 124 From the “right to delisting” to the “right to relisting”**
Federica Giovanella
- 145 Reflections on the prohibition of hidden advertising in influencer marketing**
Angela Mendola
- 166 Peer – to – peer lending. Disintermediation or new financial intermediation?**
Cristina Evanghelia Papadimitriu
- 180 Informed consent and use of technologies. Implications for public law and (desirable) hybridization of care practices**
Caterina Di Costanzo
- 196 The proposal for an EU regulatory framework on Artificial Intelligence: towards a “questionable” *consumer-centric* individual protection in a society dominated by the “artificial thought”.**
Daniela Messina

- 232 Towards the European Media Freedom Act: the European strategy against threats to pluralism and media independence from a *de jure condendo* perspective**
Ylenia Maria Citino

Case notes

- 253 Thoughts on journalism and market abuse**
Marco Ventoruzzo
- 261 Right to own image and to privacy of the former football champion**
Andrea Fedi
- 270 The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

Comments

- 286 The protection of pluralism in the new Italian Law on Audiovisual Media**
Ottavio Grandinetti
- 295 The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**
Cesare Pinelli
- 302 Predictive policing: a critical analysis**
Simone Lonati
- 317 The strengthened Code of Practice on Disinformation: another rock in the European digital fortress?**
Matteo Monti

**322 Artificial Intelligence and data quality:
technology as a valuable ally**

Maria Grazia Peluso

**338 Google Analytics and GDPR: a strained
relationship**

Valerio Lubello

**349 Free flow of information - The fight
against disinformation in times of war**

Liliana Ciliberti

Book reviews

**408 Review to Jacopo Ciani Sciolla, “Il
pubblico dominio nella società della
conoscenza. L'interesse generale al
libero utilizzo del capitale intellettuale
comune”**

Ludovica Paseri

Sono stati sottoposti a referaggio a doppio cieco i contributi di: Maria Romana Allegri, Andrea Buratti, Ylenia Maria Citino, Caterina Di Costanzo, Federica Giovanella, Angela Mendola, Daniela Messina, Cristina Evangelia Papadimitriu, Alberto Randaazzo.

Su determinazione della direzione, sono inoltre stati sottoposti a referaggio anonimo i contributi di: Filippo Donati, Simone Lonati e Vincenzo Zeno Zencovich.

Cronache

La tutela del pluralismo nel nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi

Ottavio Grandinetti

Sommario

1. Premessa. - 2. Da dove siamo partiti: l'art. 43 del TUSMAR. - 3. La sentenza CGUE sul caso *Vivendi* e l'art. 4-bis, d.l. 125/2020. - 4. Dove siamo arrivati: l'art. 51 del TUSMA. - 5. Criticità dell'art. 51 del TUSMA. - 6. Considerazioni conclusive

1. Premessa

Il presente lavoro ha ad oggetto una prima analisi della nuova disciplina a tutela del pluralismo introdotta nell'art. 51 del Testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi (d. lgs. 28 novembre 2021, n. 208; di seguito "TUSMA"), che ha abrogato e sostituito il precedente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177; "TUSMAR").

A tal fine si procederà ad illustrare in via di estrema sintesi la disciplina preesistente (contenuta nell'art. 43 TUSMAR) e, poi, si analizzeranno le principali criticità legate alle nuove previsioni.

Le osservazioni che si svolgeranno potranno peraltro richiedere una "messa a punto" una volta che saranno adottati il regolamento e le linee guida che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("Autorità" o "AGCOM") dovrà emanare nei prossimi mesi¹.

2. Da dove siamo partiti: l'art. 43 del TUSMAR

L'art. 43 del TUSMAR vietava il superamento dei limiti *ex ante* fissati per legge (commi da 7 a 12) e comunque la «costituzione o il mantenimento di posizioni [dominanti] lesive del pluralismo» (combinato disposto tra c. 5 ed art. 5, c. 1, lett. a).

A tal fine, nell'art. 43 erano contenute due tipologie di limiti anticoncentrativi a tutela del pluralismo:

- a) quelli monomediali; e
- b) quelli multimediali.

¹ Su cui si v. le delibere AGCOM n. 771/22/CONS e n. 772/22/CONS, rispettivamente, di avvio della consultazione pubblica sul regolamento e del procedimento per l'adozione delle linee guida.

- a) Tra i limiti monomediali potevano annoverarsi:
- (a1) il divieto di acquisizione di posizioni dominanti in ciascuno dei mercati rilevanti del SIC (c. 2), da individuare ai sensi della normativa antitrust (c. 2, mediante il rinvio agli artt. 15 e 16 della direttiva quadro);
 - (a2) il divieto di titolarità di autorizzazioni che consentissero di diffondere più del 20% dei programmi televisivi (oppure di quelli radiofonici) irradiabili mediante le reti previste dal PNAF digitale (c. 7).
- b) Tra i limiti multimediali potevano, invece, annoverarsi i seguenti:
- (b1) divieto di raccolta di più del 20% dei ricavi del SIC (c. 9);
 - (b2) divieto di raccogliere ricavi superiori al 10% del SIC se si avevano ricavi superiori al 40% del settore delle comunicazioni elettroniche (c. 11);
 - (b3) divieto di proprietà di quotidiani (purché non diffusi esclusivamente in modalità elettronica) per i soggetti che esercitassero attività *televisiva* in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che avessero più dell'8% del SIC o per i soggetti che raccogliessero più del 40% dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche (c. 12).

I limiti alla raccolta di ricavi nel SIC si applicavano (c. 9) ai «soggetti tenuti all'iscrizione» al Registro degli operatori di comunicazione (“Roc”).

Era altresì prevista la sanzione (civile) della nullità degli atti giuridici relativi a concentrazioni ed intese che contrastassero con i divieti di cui all'art. 43 (c. 4).

3. La sentenza CGUE sul caso *Vivendi* e l'art. 4-bis, d.l. 125/2020

Investita dal Tar Lazio nel corso del giudizio introdotto da Vivendi contro il provvedimento adottato a suo carico dall'AGCOM ai sensi dell'art. 43, c. 11, TUSMAR², la Corte di giustizia UE ha ritenuto, con sentenza del 3 settembre 2020 (causa C-719/18, in prosieguo “sentenza *Vivendi*”) che «L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l'effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo».

Il legislatore nazionale ha ritenuto di rispondere a tale pronunciamento introducendo nel d.l. 125/2020, con la legge di conversione (l. 159/2020), un art. 4-*bis* secondo il quale: «In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i

² In particolare, Vivendi, già detentrica del 23,94% di Telecom Italia s.p.a., aveva acquisito anche il 28,8% di Mediaset s.p.a. con una scalata ostile in Borsa; l'Autorità, ritenendo violato l'art. 43, c. 11, aveva ordinato a Vivendi di dismettere una delle due partecipazioni. A seguito della sentenza *Vivendi*, il Tar Lazio, sez. III, ha disapplicato l'art. 43, c. 11, ed ha annullato il provvedimento dell'AGCOM con sentenza 23 dicembre 2020, n. 13958.

successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti» (c. 1).

In attuazione dell'art. 4-*bis*, l'Autorità ha poi adottato la delibera n. 640/20/CONS (che ha modificato il Regolamento sui procedimenti in materia di autorizzazione dei trasferimenti di proprietà e sui procedimenti *ex art.* 43), nonché le delibere n. 662/20/CONS (apertura del procedimento *ex art.* 4-*bis* nei confronti di Vivendi), n. 663/20/CONS (apertura del procedimento nei confronti di Sky) e n. 108/21/CONS (apertura del procedimento nei confronti di Mediaset), delibere in cui l'Autorità ha altresì individuato i criteri in base ai quali procedere alla verifica (v. *infra*).

4. Dove siamo arrivati: l'art. 51 del TUSMA

Il nuovo art. 51 vieta la costituzione (o il mantenimento: v. art. 5, c. 1, lett. *a*) delle «posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione» (c. 1), anziché delle «posizioni [dominanti] di cui ai commi [da 7 a 12] o comunque lesive del pluralismo».

Non ci sono più limiti *ex ante* fissati per legge; questi limiti divengono, con alcune importanti modificazioni, «indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo» (c. 3), ma – a quanto sembra dalla lettura congiunta dei c. 3 e 5 – al solo fine di far scattare l'obbligo di notifica all'AGCOM delle intese/concentrazioni *ex* citato c. 3.

In particolare, rappresentano altrettanti «indici sintomatici» (c. 3) le seguenti circostanze:

- i) che i soggetti operanti nel SIC e coinvolti nell'intesa o nell'operazione di concentrazione fatturino più di 511 milioni di euro e, nel caso di concentrazioni, se l'impresa target fatturi più di 31 milioni di euro³ (c. 3);
- ii) che i soggetti coinvolti conseguano ricavi superiori al 20 % del SIC (lett. *a*, primo periodo);
- iii) che i soggetti coinvolti conseguano ricavi superiori al 50% di uno o più mercati del SIC (lett. *a*, secondo periodo);
- iv) che i soggetti coinvolti conseguano (iv.a) ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio dei servizi di comunicazione elettro-

³ Cfr. Provv. AGCM n. 28602/2021.

nica e, contestualmente, (iv.b) più del 10 % del SIC e (iv.c) più del 25% di uno dei mercati dello stesso SIC (lett. *b*);

- v) che i soggetti coinvolti conseguano (v.a) ricavi superiori all'8% del SIC e, contestualmente, (v.b) abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di quotidiani, con l'eccezione di quelli diffusi esclusivamente in modalità elettronica (lett. *c*)
- vi) che i soggetti coinvolti siano titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% dei programmi televisivi (o radiofonici) *irradiati* mediante le reti previste dal PNAF digitale (lett. *d*).

Peraltro, prendendo a parametro l'ultima valorizzazione del SIC pari a 18,1 miliardi di euro, possiamo dire che gli indici sintomatici di cui ai punti (ii), (iv) e (iv) – ma probabilmente anche di cui al punto (iii) – sono tutti assorbiti dalle soglie di fatturato⁴.

Inoltre, posto che il fatturato o gli «indici sintomatici» sembrerebbero rilevare solo ai fini dell'obbligo di notifica delle intese e/o delle concentrazioni, i criteri per valutare la sussistenza o meno di una “posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo” saranno piuttosto quelli indicati nel c. 5 dell'art. 51: e cioè, «fra l'altro», i seguenti (in corsivo i criteri totalmente nuovi, ossia, non già contenuti nel TUSMAR, nell'art. 4-*bis* o in altre delibere AGCOM):

1. i ricavi (criterio identico all'art. 43, c. 2, TUSMAR);
2. il livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema (criterio quasi identico all'art. 43, c. 2, TUSMAR: «livello di concorrenza all'interno del sistema»; mancava «statica e dinamica»);
3. le barriere all'ingresso nello stesso (criterio identico all'art. 43, c. 2, TUSMAR);
4. la convergenza fra i settori e mercati;
5. le sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui (criterio già presente nelle delibere 662/20/CONS, 663/20/CONS e 108/21/CONS);
6. l'integrazione verticale e conglomerale delle società;
7. la disponibilità ed il controllo di dati;
8. il controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze transmissive;
9. le dimensioni di efficienza economica dell'impresa (criterio identico all'art. 43, c. 2, TUSMAR), anche in termini di economie di scala (criterio già presente nelle delibere 662/20/CONS, 663/20/CONS e 108/21/CONS), di gamma e di rete;
10. gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online (criterio quasi identico nell'art. 43, c. 2, TUSMAR: mancava il riferimento ai «programmi di informazione»).

⁴ Infatti, anche la detenzione dell'8% dei ricavi del SIC (percentuale pari a circa 1,450 miliardi di euro) ovviamente presuppone che le parti coinvolte nell'intesa o nell'operazione di concentrazione fatturino, nel loro complesso, più della soglia di rilevanza basata sui ricavi (511 milioni di euro).

5. Criticità dell'art. 51 del TUSMA

Ciò posto, l'art. 51 sembra presentare almeno le seguenti criticità.

5.1. Eccesso di delega

Si pone anzitutto un problema di eccesso di delega, poiché l'art. 3, l. 53/2021 non contiene alcun criterio o principio che giustifichi la modifica della disciplina a tutela del pluralismo, né si riscontrano criteri idonei a circoscrivere un intervento del Governo in merito.

Non soddisfa i requisiti di cui all'art. 76 Cost. neppure il sibillino e generico richiamo all'«evoluzione tecnologica e di mercato» contenuto nella lett. a) dello stesso art. 3⁵, che pure il Consiglio di Stato ha inteso valorizzare nel suo parere definitivo del 30 settembre 2021 (peraltro constatando in ogni caso la mancanza di giustificazioni in merito alle scelte effettuate in varie occasioni dal legislatore delegato⁶).

Del resto, un così vago riferimento all'«evoluzione tecnologica e di mercato» si tradurrebbe in una delega “in bianco” al Governo⁷.

Nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo (p. 9) il Governo ha giustificato l'intervento sulla disciplina del pluralismo, richiamando per un verso «le mutate condizioni di mercato, le quali vedono la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali» (dunque richiamandosi proprio al vago criterio dell'«evoluzione tecnologica e di mercato»), per altro verso la necessità di adeguarsi alla sentenza *Vivendi*.

Anche l'Autorità nel suo parere integrativo del 23 settembre 2021 ha sostenuto che la modifica dell'intera disciplina anticoncentrazione è intervenuta «proprio per venire incontro alla recente sentenza della Corte di giustizia UE», in base alla quale – a parere della stessa AGCOM – «una normativa che si limita a fissare soglie di mercato senza determinare se e in quale misura un'impresa sia in grado di influire sul contenuto delle attività editoriali dei media, non è di per sé indicativa di un rischio concreto di influenza sul pluralismo dei media, con ciò evidenziando certamente la necessità di una indagine specifica sul punto, ma che verta inequivocabilmente sul peculiare profilo del pluralismo» (§ 4).

Ma, come notato anche nel parere definitivo del Consiglio di Stato: «a fronte dell'ampiezza e del rilievo delle modifiche introdotte, la relazione illustrativa risulta parca di indicazioni soffermandosi esclusivamente sulla sentenza CGUE 3 settembre 2020 (causa C-719/18) *Vivendi SA*. Non risulta invero che tutte le modifiche introdotte

⁵ La lett. a) recita: «riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato».

⁶ Cons. Stato, sez. atti normativi, 30 settembre 2021, n. 1582.

⁷ Nell'ambito di una giurisprudenza costituzionale non particolarmente rigorosa, si v. Corte cost., sentt. 354/1998, 66/2005 e 303/2005.

dall'art. 51 siano riconducibili ai soli contenuti della sentenza. È opportuno che, per lo meno nella relazione illustrativa, siano riconoscibili le ragioni complessive delle modifiche introdotte» (p. 56).

In effetti, la sentenza *Vivendi* non soltanto atteneva solo all'art. 43, c. 11, TUSMAR ed enunciava principi non automaticamente estensibili all'intero art. 43, ma – a ben vedere – la Corte di giustizia ha fondato la sua valutazione negativa ritenendo incompatibile con il diritto UE l'intero impianto del SIC ed il suo utilizzo a fini di tutela del pluralismo informativo.

Mi pare che ciò si colga in modo piuttosto chiaro nel passaggio in cui la Corte osserva che «[p]er quanto riguarda, poi, la soglia del 10% dei ricavi complessivi del SIC, [...] occorre osservare che il fatto di conseguire o meno ricavi equivalenti al 10% dei ricavi complessivi del SIC non è di per sé indicativo di un rischio di influenza sul pluralismo dei media. Infatti, dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del TUSMAR risulta che il SIC comprende mercati diversi e vari. Pertanto, se i ricavi complessivi realizzati da un'impresa nel SIC dovessero essere concentrati in uno solo dei mercati che compongono tale sistema in modo tale che la quota raggiunta in tale mercato sia nettamente superiore al 10% ma, qualora venga preso in considerazione l'insieme dei mercati che compongono il SIC, rimanga inferiore al 10%, il fatto che la soglia del 10% dei ricavi complessivi del SIC non venga raggiunta non potrebbe escludere qualsiasi rischio per il pluralismo dei media. Analogamente, nel caso in cui la soglia del 10% dei ricavi complessivi del SIC fosse sì raggiunta, ma tale 10% di ricavi si ripartisse tra ciascuno dei mercati che compongono il SIC, né il raggiungimento né lo sfioramento di tale soglia del 10% costituirebbero necessariamente un pericolo per il pluralismo dei media» (§ 75).

Si tratta infatti di argomentazioni senz'altro estensibili anche alla soglia del 20% e, in definitiva, alla stessa utilità del SIC a fini di tutela del pluralismo.

E, quand'anche si volesse dare una lettura estensiva a questa pronuncia della Corte di giustizia, i principi ivi enunciati si sarebbero potuti estendere tutt'al più ai limiti multimediali (v. sopra, par. 2, lett. b), ma non a quelli monomediali e, segnatamente, al limite relativo alla titolarità di più del 20% delle autorizzazioni per FSMA. Per questo limite è infatti assai dubbio che possa sostenersi che «né il raggiungimento né lo sfioramento ... del 10% costituirebbero necessariamente un pericolo per il pluralismo dei media». È quindi paradossale che, per dare ottemperanza alla sentenza *Vivendi*, si sia valorizzato ancor di più il possesso di soglie nel SIC e si siano eliminati gli unici limiti (monomediali) che individuavano invece una diretta incidenza sul livello del pluralismo informativo.

In conclusione, sembra chiaro che il legislatore delegato ha radicalmente modificato tutta la disciplina a tutela del pluralismo senza la sussistenza di alcun criterio e principio direttivo del Parlamento e senza la “copertura” della sentenza *Vivendi*, che non imponeva certamente una normativa “a rima baciata”, tantomeno per i limiti diversi da quello di cui all'art. 43, c. 11, TUSMAR.

5.2. Limiti predeterminati per legge vs. concetti indeterminati

A questo punto bisogna peraltro chiedersi se il *favor* attribuito dal legislatore delegato ai criteri espressivi di “concetti indeterminati” (tipico delle analisi antitrust non *sector-specific*) sia senz'altro preferibile a quello delle soglie predeterminate per legge.

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che, nel settore dei media audiovisivi, il rispetto della libertà di iniziativa economica privata debba trovare un'applicazione ancor più rigorosa, essendo coinvolta anche la libertà di cui all'art. 21 Cost. La Corte ha di conseguenza sottolineato come il legislatore avesse in passato «improntato lo statuto dell'impresa radiotelevisiva al principio della certezza giuridica, determinando la linea di confine tra l'attività dei privati e i poteri pubblici in termini oggettivi di legalità sostanziale, vale a dire attraverso la predeterminazione in norme di legge del contenuto essenziale e della forma dei limiti imponibili all'autonomia imprenditoriale», rendendo conseguentemente più rigorosa la fissazione dei limiti «in ragione dell'esigenza di tutelare nel modo più efficace i valori primari della libertà, del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione (televisiva) contenuti nell'art. 21 della Costituzione. In ragione di ciò, infatti, la disciplina 'anti-trust' appositamente prevista per il settore radiotelevisivo correttamente non ricorre a parametri consistenti in concetti indeterminati, in clausole generali o, comunque, in poteri dotati di un'ampiezza sostanzialmente non definita nella legge, ma prevede, piuttosto, limiti alla dimensione delle imprese basati su prescrizioni precise e puntuali» (Corte. cost., sent. 112/1993, § 12 del *considerato in diritto*).

È pur vero che questo principio era stato già sottoposto ad un ridimensionamento a seguito del divieto di “posizioni dominanti lesive del pluralismo” nei singoli mercati del SIC (divieto introdotto dalla legge Gasparri e poi trasfuso nell'art. 43 del TUSMAR), visto che l'individuazione di queste posizioni richiedeva necessariamente l'applicazione dei concetti indeterminati propri del diritto antitrust generale. Ma è altrettanto vero che, con l'art. 51 del TUSMA, la totale eliminazione delle soglie prefissate ribalta completamente la situazione, senza che tale profondo cambiamento possa essere controbilanciato dalla prevista adozione di linee guida da parte dell'AGCOM. In proposito, è interessante notare come il Consiglio di Stato (pp. 56-58 parere definitivo), proprio alla luce dell'eliminazione delle soglie prefissate *ex lege*, abbia suggerito al Governo – che ha poi seguito il suggerimento – di eliminare la nullità degli atti contrastanti con i divieti previsti dall'art. 51 TUSMA, considerando sproporzionata tale sanzione civile per la violazione di divieti non previamente determinati (peraltro, anche questa modifica risulta eccedente rispetto alla delega).

Suscita poi perplessità il riferimento, tra i criteri applicabili per la verifica del pluralismo, alla concorrenza “dinamica”, laddove la differenza che sussiste tra tutela del pluralismo e della concorrenza è proprio che, mentre in base alla disciplina antitrust l'assetto monopolistico di un mercato non è di per sé una prova della compromissione degli interessi generali tutelati attraverso la disciplina della concorrenza, se il mercato è comunque contendibile; viceversa, un assetto monopolistico del sistema dei media o anche di un singolo mezzo di comunicazione sarebbe incompatibile – anche per un

periodo relativamente breve – con la tutela del pluralismo informativo⁸.

5.3. Il “mercato” e i “servizi” di informazione

Il primo comma dell'art. 51 TUSMA dispone che «Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione».

Le ragioni della specificazione finale «nel mercato e nei servizi di informazione» risultano invero difficilmente comprensibili, anche perché non si rinviene, né nel TUSMA né nelle pregresse analisi dell'Autorità, l'individuazione di un «mercato dei servizi di informazione». Infatti, nel TUSMA un riferimento all'«attività di informazione» è contenuto nell'art. 6, che la definisce un «servizio di interesse generale» e la identifica chiaramente con l'attività informativa in senso stretto (telegiornali, giornali radio e simili). Ma ciò non sembra di particolare aiuto per identificare un «mercato dei servizi di informazione», anche perché, se così fosse, la tutela del pluralismo si ridurrebbe solo all'attività informativa ed il complesso apparato di criteri previsto dall'art. 51 risulterebbe inutilmente ridondante.

D'altro canto, se ai sensi dell'art. 51, c. 5, TUSMA i «programmi di informazione» rappresentano solo una “parte” del criterio basato sugli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi (v. *supra*, par. 4, n. 10), appare difficile che essi possano rappresentare al contempo il “tutto” su cui eseguire le valutazioni sulla tutela del pluralismo.

5.4. I profili soggettivi della nuova disciplina

Nell'art. 43 era abbastanza chiaro che i soggetti obbligati al rispetto della disciplina a tutela del pluralismo erano quelli iscritti al Roc.

Ora – nonostante l'elenco dei soggetti tenuti ad iscriversi al Roc sia stato aggiornato, proprio con l'art. 72 del TUSMA (c. 4, lett. *a*), con l'inserimento delle piattaforme di condivisione video (PCV) – nell'art. 51 TUSMA non c'è più un riferimento all'iscrizione al Roc e si parla genericamente di «soggetti che operano nel SIC». Con il che, però, considerata la già ricordata ampiezza ed eterogeneità dei settori inclusi nel SIC, non è chiaro a quali soggetti andrebbe limitato l'obbligo di notifica: ad es., gruppi operanti nel settore cinematografico con fatturati superiori alle soglie indicate nel c. 5 dovranno notificare le operazioni di concentrazione o le intese di cui sono parti?

Inoltre, non si comprende se le PCV siano o meno assoggettate ai limiti previsti per i soggetti operanti nel SIC: nella definizione del SIC è stato aggiunto un riferimento alla «pubblicità online» e nell'art. 51 TUSMA si fa riferimento alla «pubblicità online» per

⁸ G. Amato, in *Seminario Astrid del 3 maggio 2007 “Sul ddl di riforma del sistema radiotelevisivo”*, 40 della trascrizione degli interventi; e, se si vuole, O. Grandinetti, *Forme e tecniche di tutela del pluralismo informativo, con particolare riferimento alla televisione (una prima ricognizione del tema)*, in *Studi in onore di Alessandro Pace*, Napoli, 2012, 1079 ss.

individuare i ricavi da tenere in considerazione per quantificare il SIC, ma non è chiaro se ciò implichi che le PCV rientrino nei limiti del SIC solo per questo aspetto o “a tutto tondo”, come potrebbe far pensare – ad esempio – il riferimento alla «disponibilità ed il controllo di dati» introdotto *ex novo* nel c. 5.

5.5. I profili oggettivi della nuova disciplina

Il legislatore delegato ha altresì modificato la definizione del SIC eliminando - sempre in assenza di criteri di delega al riguardo - dai settori che lo compongono le «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» (che, del resto, aveva sempre creato all'AGCOM problemi di individuazione e quantificazione del relativo mercato).

Come detto, il Governo ha invece inserito nella definizione del SIC la «pubblicità online»: si ritiene che ciò dovrebbe indurre l'Autorità, nelle prossime analisi dei mercati del SIC, a reinserire il mercato della pubblicità (se del caso, articolato in sotto-mercati: televisiva, online, ecc.), rivedendo così la scelta compiuta nella delibera 41/17/CONS di non inserirlo (scelta peraltro già criticabile alla luce dell'art. 5, c. 1, lett. a), del TUSMAR, che richiamava espressamente il «mercato della pubblicità»).

6. Considerazioni conclusive

Sembra di poter concludere che la modifica della normativa a tutela del pluralismo introdotta nel TUSMA è ampiamente eccedente i limiti della delega e, come tale, di assai dubbia legittimità costituzionale.

Fermo quanto sopra, va però aggiunto che, se si fosse proprio dovuta fare una forzatura rispetto ai criteri di delega, tanto sarebbe valso far riferimento al criterio dell'audience, visto che il divieto di posizione dominante è volto soprattutto a vietare la c.d. 'opinione dominante' (come la chiamano significativamente i tedeschi⁹) e che il dato relativo all'audience rappresenta l'elemento più significativo per individuare una siffatta posizione.

Per giunta, il riferimento all'audience avrebbe potuto estendersi alle PCV (quantomeno nel senso di 'audience potenziale', cioè di numero di utenti attivi: v. la proposta di Digital Services Act), con conseguente possibilità di maggiore omogeneità di disciplina e di criteri¹⁰.

⁹ In questo senso, v. anche D. Dörr, in D. Dörr - J. Kreile - M. D. Cole (a cura di), *Handbuch Medienrecht-Recht der elektronischen Massenmedien*, Frankfurt am Main, 2008, 186-87.

¹⁰ Su questi aspetti sia consentito rinviare, per brevità, a O. Grandinetti, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 4(1), 2022.

Elenco autori

Maria Romana Allegri

professoressa associata di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

Andrea Buratti

professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Liliana Ciliberti

esperta di copyright e di regolamentazione dei media e delle comunicazioni elettroniche

Ylenia Maria Citino

assegnista di ricerca di istituzioni di diritto pubblico, LUISS Guido Carli

Caterina Di Costanzo

assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

Filippo Donati

professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

Andrea Fedi

avvocato in Roma

Filippo Luigi Giambrone

ricercatore di diritto tributario, Università degli Studi del Sannio

Federica Giovanella

professoressa associata di diritto privato comparato, Università degli Studi di Udine

Carloalberto Giusti

professore ordinario di diritto privato comparato, Link University

Ottavio Grandinetti

avvocato in Roma

Simone Lonati

professore associato di diritto processuale penale, Università Bocconi

Valerio Lubello

avvocato in Milano

Angela Mendola

docente a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno

Daniela Messina

docente a contratto di diritto dell'informazione e dell'informatica, Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Matteo Monti

assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, LUISS Guido Carli

Cristina Evangelia Papadimitriu

ricercatrice di diritto dell'economia, Università degli Studi di Messina

Maria Pia Peluso

dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ludovica Paseri

assegnista di ricerca di diritto amministrativo, Università degli Studi di Torino

Cesare Pinelli

professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

Alberto Randazzo

professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina

Marco Ventoruzzo

professore ordinario di diritto commerciale, Università Bocconi

Vincenzo Zeno Zencovich

professore ordinario di diritto privato comparato, Università degli Studi Roma Tre

CODICE ETICO

La **Rivista di diritto dei media** intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati. A questo scopo, la direzione, il Comitato degli esperti per la valutazione e gli autori devono agire nel rispetto degli standard internazionali editoriali di carattere etico.

Autori: in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una violazione della policy relativa alle submission, l'invio concomitante dello stesso manoscritto ad altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell'arte.

Direzione: la direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al relativo valore scientifico. I membri della direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) non potranno fare uso di alcuna delle informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un'esplicita autorizzazione da parte dell'autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la valutazione ovvero pubblicato.

Comitato degli esperti della valutazione: i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere confidenziale per l'intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per esempio dall'esistenza di perduranti rapporti professionali con l'autore o la relativa istituzione accademica di affiliazione.

